



Studio Legale  
Avvocato Gabriele Taddia  
Sicurezza sul lavoro - Diritto Ambientale

# REMTECH 2019



## ART. 257 D.LGS 152/06

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli [articoli 242](#) e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'[articolo 242](#), il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.
2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.



## Cassazione penale sez. III, 30/04/19 n. 17813

Il reato di omessa bonifica dei siti inquinati è configurabile non solo nel caso in cui il soggetto obbligato non vi provveda in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui all'[art. 242 e ss. d.lg. 3 aprile 2006, n. 152](#), ma anche in quello in cui impedisca la stessa formazione del progetto di bonifica e, quindi, la sua realizzazione, non attuando il piano di caratterizzazione necessario per la predisposizione del piano di bonifica.



**Cassazione penale sez. I, 23/02/2018, n.40718**  
(massima non ufficiale)

La contaminazione di siti a seguito di sversamento continuo e ripetuto di rifiuti di origine industriale integra il delitto di disastro innominato, purché la immutatio loci si riveli idonea a cagionare un danno ambientale di eccezionale gravità. L'ammissione all'oblazione per molteplici contravvenzioni in materia di rifiuti non osta alla configurazione in termini di disastro innominato di un fatto ulteriormente caratterizzato dal pericolo di causazione di danni alla salute umana.



## Cassazione penale sez. III, 21/02/2017, n.12388

In tema di bonifica dei siti inquinati, il reato previsto dall'art. 257, comma 1, ultima parte, d.lg. 3 aprile 2006, n. 152, è integrato dalla omessa comunicazione che il responsabile dell'inquinamento è obbligato ad effettuare ai sensi dell'art. 242, comma 1, del medesimo decreto in conseguenza del semplice verificarsi dell'evento potenzialmente inquinante **e non dalla violazione degli altri obblighi di informazione previsti dai commi successivi del medesimo art. 242.**



Studio Legale  
Avvocato Gabriele Taddia  
Sicurezza sul lavoro - Diritto Ambientale

Consiglio di Stato sez. IV, 18/12/2018, n.7121

**LA SUCCESSIONE DEGLI  
AMMINISTRATORI  
PROFILI DI RESPONSABILITA' DEL  
SUBENTRANTE**



## Cassazione penale sez. IV, 21/04/2016, n.29627

Ai fini della punibilità della condotta di inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, di cui all'art. 257 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, la condizione negativa della omessa bonifica è integrata in caso di intervento eseguito in difformità da quanto formalmente pianificato e approvato dall'autorità competente ovvero anche quando il soggetto, non dando attuazione al piano di caratterizzazione, impedisce la stessa formazione del progetto di bonifica e, quindi, la sua realizzazione.



## Cassazione Penale Sez. 4 29627/2016

Ritiene il Collegio, che minori problemi si pongano per l'amministratore subentrante, il quale, **se non immediatamente, ma dopo un tempo congruo dall'assunzione della carica, assume su di sé l'obbligo che già gravava sul suo predecessore, ancorché egli non ricoprì la carica al momento in cui si è realizzato l'inquinamento.**





## Cassazione Penale Sez. 4 29627/2016

L'amministratore subentrante risponde dell'omessa bonifica in quanto nelle attività d'impresa aventi impatto sull'ambiente, l'insorgenza di un obbligo di bonifica costituisce un evento possibile e prevedibile, con la conseguenza che grava sull'amministratore subentrante un obbligo di verifica della realtà gestionale inclusivo sia dell'eventuale pendenza di progetti di bonifica approvati e da eseguire, sia della sussistenza di condizioni fattuali giustificanti o un obbligo di avvio della procedura di bonifica o un obbligo di bonifica "tour court" per le pregresse attività di contaminazione.



## Cassazione Penale Sez. 4 29627/2016

In proposito, merita di essere verificata l'ipotesi dell'amministratore all'epoca dell'evento di contaminazione che continui nella carica fino al momento in cui:

a) presentato il progetto, allo stesso non sia data esecuzione nel termine previsto (nel qual caso si configura la contravvenzione di cui all'art. 257 T.U.A., se la condotta è colposa **ed il delitto di cui all'art. 452-terdecies cod. pen. se dolosa**)



## Cassazione Penale Sez. 4 29627/2016

b) non essendo stato attivato o completato l'iter procedimentale finalizzato alla approvazione del progetto, può ritenersi inadempito l'obbligo di bonifica che giustifica la doverosità di tale attivazione (nel qual caso, non si configura la contravvenzione di cui all'art. 257 T.U.A., mancando un progetto approvato, ma può configurarsi il delitto di cui all'art. 452-terdecies cod.pen. nel caso di omissione dolosa).



## Cassazione Penale Sez. 4 29627/2016

In queste evenienze, l'omissione si è già verificata e, nel caso di successivo subentro di un nuovo amministratore, anche l'amministratore subentrante ne risponderà alle condizioni dette nel paragrafo che precede. Non va trascurato, infatti, che il reato in discussione è un reato permanente (cfr. Sez. 1, n. 29855 dell'8/09/2006, Pezzotti, Rv. 235255 e Sez. 3, n. 11498 del 15/12/2010 - dep. il 2011, Ciabattoni, Rv. 2497439).



Studio Legale  
Avvocato Gabriele Taddia  
Sicurezza sul lavoro - Diritto Ambientale

# PROFILI AMMINISTRATIVI



## Consiglio di Stato sez. IV, 18/12/2018, n.7121

Ai sensi degli artt. 242 comma 1 e 244 comma 2, d.lg. 3 aprile 2006, n. 152, una volta riscontrato un fenomeno di potenziale contaminazione di un sito, gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza o definitiva, di bonifica e di ripristino ambientale possono essere imposti dalla Pubblica amministrazione solamente ai soggetti responsabili dell'inquinamento, e cioè quelli che abbiano in tutto o in parte generato la contaminazione tramite un proprio comportamento commissivo od omissivo, legato all'inquinamento da un preciso nesso di causalità, non essendo configurabile una responsabilità di mera posizione del proprietario del sito inquinato;



## Consiglio di Stato sez. IV, 18/12/2018, n.7121

Il responsabile dell'inquinamento è il soggetto sul quale gravano, ai sensi dell'[art. 242, d.lg. n. 152 del 2006](#), gli obblighi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale a seguito della constatazione di uno stato di contaminazione; il proprietario non responsabile è gravato di una specifica obbligazione di facere che riguarda, però, soltanto l'adozione delle misure di prevenzione di cui all'art. 242.

A carico del proprietario dell'area inquinata, che non sia altresì qualificabile come responsabile dell'inquinamento, non incombe alcun ulteriore obbligo di facere; in particolare, egli non è tenuto a porre in essere gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza e di bonifica, ma ha solo la facoltà di eseguirli per mantenere l'area libera da pesi (art. 245).



## Consiglio di Stato sez. IV, 18/12/2018, n.7121

Per quanto riguarda l'individuazione del soggetto responsabile dell'inquinamento, la giurisprudenza amministrativa, sulla scorta delle indicazioni derivanti dalla Corte di Giustizia UE, **esclude l'applicabilità di una impostazione "penalistica" (incentrata sul superamento della soglia del "ragionevole dubbio")**, trovando invece applicazione, ai fini dell'accertamento della sussistenza del nesso di causalità tra attività industriale svolta nell'area ed inquinamento dell'area medesima, il canone civilistico del **"più probabile che non"** (cfr., ancora, in termini la sentenza n. 5668 del 2017 ed i precedenti ivi indicati).





## Consiglio di Stato sez. IV, 18/12/2018, n.7121

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nell'interpretare il principio "chi inquina paga" (che consiste nell'addossare ai soggetti responsabili i costi cui occorre far fronte per prevenire, ridurre o eliminare l'inquinamento prodotto), ha fornito una nozione di causa in termini di aumento del rischio, ovvero come contribuzione da parte del produttore al rischio del verificarsi dell'inquinamento.



## Consiglio di Stato sez. IV, 18/12/2018, n.7121

Per poter presumere l'esistenza di un siffatto nesso di causalità "l'autorità competente deve disporre di indizi plausibili in grado di dar fondamento alla sua presunzione, quali la vicinanza dell'impianto dell'operatore all'inquinamento accertato e la corrispondenza tra le sostanze inquinanti ritrovate e i componenti impiegati da detto operatore nell'esercizio della sua attività. Quando disponga di indizi di tal genere, l'autorità competente è allora in condizione di dimostrare un nesso di causalità tra le attività degli operatori e l'inquinamento diffuso rilevato. Conformemente all'[art. 4, n. 5, della direttiva 2004/35](#), un'ipotesi del genere può rientrare pertanto nella sfera d'applicazione di questa direttiva, a meno che detti operatori non siano in condizione di confutare tale presunzione" ([Corte giust. UE, n. 534 del 2015](#);



## Consiglio di Stato sez. V, 08/03/2017, n.1089

Ai sensi degli artt. 242 comma 1 e 244 comma 2, d.lg. 3 aprile 2006, n. 152, una volta riscontrato un fenomeno di potenziale contaminazione di un sito, gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza o definitiva, di bonifica e di ripristino ambientale possono essere imposti dalla Pubblica amministrazione solamente ai soggetti responsabili dell'inquinamento, e cioè quelli che abbiano in tutto o in parte generato la contaminazione tramite un proprio comportamento commissivo od omissivo, legato all'inquinamento da un preciso nesso di causalità, non essendo configurabile una responsabilità di mera posizione del proprietario del sito inquinato;



## Consiglio di Stato sez. V, 08/03/2017, n.1089

d'altra parte se è vero, per un verso, che l'Amministrazione non può imporre, ai privati che non abbiano alcuna responsabilità diretta sull'origine del fenomeno contestato, lo svolgimento di attività di recupero e di risanamento, secondo il principio cui si ispira anche la normativa comunitaria — la quale impone al soggetto, che fa correre un rischio di inquinamento, di sostenere i costi della prevenzione o della riparazione — per altro verso la messa in sicurezza del sito costituisce una misura di prevenzione dei danni e rientra, pertanto, nel genus delle precauzioni, unitamente al principio di precauzione vero e proprio e al principio dell'azione preventiva, che gravano sul proprietario o detentore del sito da cui possano scaturire i danni all'ambiente e, non avendo finalità sanzionatoria o ripristinatoria, non presuppone affatto l'accertamento del dolo o della colpa.



## Consiglio di Stato sez. V, 08/03/2017, n.1089

E' stato d'altra parte puntualizzato che, se è vero, per un verso, che l'Amministrazione non può imporre, ai privati che non abbiano alcuna responsabilità diretta sull'origine del fenomeno contestato, lo svolgimento di attività di recupero e di risanamento, secondo il principio cui si ispira anche la normativa comunitaria, la quale impone al soggetto che fa correre un rischio di inquinamento di sostenere i costi della prevenzione o della riparazione, per altro verso la messa in sicurezza del sito costituisce una misura di prevenzione dei danni e rientra pertanto nel genus delle precauzioni, unitamente al principio di precauzione vero e proprio e al principio dell'azione preventiva, che gravano sul proprietario o detentore del sito da cui possano scaturire i danni all'ambiente e, non avendo finalità sanzionatoria o ripristinatoria, non presuppone affatto l'accertamento del dolo o della colpa (cfr., in questi termini, [Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2016, n. 1509](#); Cons. Stato, sez. VI, 15 luglio 2015, n. 3544).



## Consiglio di Stato sez. V, 08/03/2017, n.1089

il principio "chi inquina paga", peraltro, se pure non ammette forme di responsabilità a prescindere dalla materiale causazione del danno o del pericolo ambientale, non richiede, nella sua accezione comunitaria, anche la prova dell'elemento soggettivo; al contrario, la [direttiva 2004/35/CE](#) configura la responsabilità ambientale come responsabilità (non di posizione) ma, comunque, oggettiva, il che rappresenta un criterio interpretativo per tutte le disposizioni legislative nazionali che non facciano espresso riferimento al dolo o alla colpa, come nel caso della norme ([art. 242, comma 2, e 244, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006](#)) che prevede la possibilità per l'Amministrazione di prescrivere gli interventi di messa in sicurezza dei siti contaminati.



Studio Legale  
Avvocato Gabriele Taddia  
Sicurezza sul lavoro - Diritto Ambientale

## Cassazione Penale Sez. 4 29627/2016

*FINE*

*Avv. Gabriele Taddia Studio Legale*

*44121 Ferrara - Viale Cavour, 21*

*20121 Milano - Via Turati, 29*

*Tel. 0532 205173 – Tel. e Fax. 0532 245182*

*[gabriele@studiolegaletaddia.it](mailto:gabriele@studiolegaletaddia.it)*

*[www.studiolegaletaddia.it](http://www.studiolegaletaddia.it)*



Studio Legale  
Avvocato Gabriele Taddia  
Sicurezza sul lavoro - Diritto Ambientale

## Cassazione Penale Sez. 4 29627/2016